

A E R NEWS

ASSOCIAZIONE
EDITORI
RADIOTELEVISIVI

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE
edito dall'AER - Associazione Editori Radiotelevisivi
Presidente: Avv. Marco Rossignoli
Direttore Responsabile: Fabrizio Berrini
"AER NEWS": iscritta il 06/09/1994 al N.22/94
Registro della Stampa del Tribunale di Ancona.
Sede: Via Matteotti 31 60100 Ancona - C.P. 360
TEL. 071 - 2075048 FAX 071 - 2075098

ANNO I NUMERO 11

DIFFUSIONE A MEZZO FAX

EDIZIONE STRAORDINARIA

23 NOVEMBRE

PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELL'AER AL D.L.N.544 RIGUARDANTE PROVVEDIMENTI PER L'EMITTENZA ATTUALMENTE ALL'ESAME DELLA OTTAVA COMMISSIONE DEL SENATO

Ancora fermo l'esame da parte della Ottava Commissione del Senato dei Disegni di Legge n. 1138 (Riforma delle Telecomunicazioni) e n. 1021 (*Authority e Antitrust*).

Potrebbe invece riprendere l'iter dei Disegni di Legge n.1540 e n.1541 relativi rispettivamente alla conversione dei Decreti Legge N.544 (Provvedimenti per l'emittenza) e n. 545 (Proroga durata concessioni). Per entrambi il termine per la presentazione degli emendamenti in Ottava Commissione del Senato scade Martedì 26 novembre, alle ore 18.00.

Riportiamo di seguito alcune delle più significative proposte di emendamento che l'AER ha sottoposto ai Senatori delle varie forze politiche relativamente al Disegno di Legge n.1540 (conversione del Decreto legge 544/96).

Tali proposte sono finalizzate alla risoluzione di numerose problematiche urgenti del settore. In particolare, scopo delle stesse è quello di favorire la prosecuzione del processo di razionalizzazione del settore, nonché quello di mettere le emittenti in condizione di migliorare le proprie strutture tecniche, il proprio segnale e la propria ricezione, il tutto con l'obiettivo di creare le condizioni affinché l'emittenza locale possa porsi sul mercato con uno standard aziendale simile a quello raggiunto in altri paesi europei.

PROPOSTA N.1

All'art. 5, comma 2 dopo le parole "*le acquisizioni*," aggiungere le seguenti: "*mediante conferimento ovvero cessione*,".

Nota illustrativa

L'emendamento è finalizzato ad esplicitare (onde prevenire eventuali contrasti interpretativi) le forme attraverso le quali l'impresa individuale può essere ceduta a società di capitali o società cooperative che intendano operare in ambito locale.

PROPOSTA N.2

Il comma 3, dell'art.5, viene sostituito come segue:
"3. Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

autorizza attraverso i propri Uffici Circostrizionali, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, le modifiche degli impianti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva concessionarie, in ipotesi di trasferimento di sede dell'impresa o di uno o più degli impianti di diffusione o di collegamento della stessa, nonché in ipotesi di esigenze di compatibilizzazione radioelettrica per risolvere situazioni interferenziali tra concessionari privati ovvero tra concessionari privati e servizi pubblici, nonché ogni altra modifica attinente parametri radioelettrici degli impianti.

3 BIS. Qualora si rendesse necessario un periodo di sperimentazione delle modifiche tecniche richieste il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, nello stesso termine di cui al comma 3, può rilasciare, per un periodo di sessanta giorni, autorizzazioni finalizzate alla suddetta sperimentazione. In caso di esito favorevole della sperimentazione, al termine della stessa, il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, attraverso gli Uffici Circostrizionali rilascia l'autorizzazione definitiva alla modifica richiesta.

3 TER. Qualora non venga provveduto ai sensi del comma 3 o del comma 3 bis entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, la stessa si intenderà accolta.

3 QUATER. A seguito delle autorizzazioni definitive di cui ai commi 3 e 3 bis, conseguite anche ai sensi del comma 3 ter, il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni provvederà alle necessarie modifiche degli allegati tecnici al decreto di concessione.

3 QUINTES. Le situazioni interferenziali tra concessionari privati e concessionari pubblici dovranno essere risolte attraverso una procedura di compatibilizzazione tra gli impianti interessati che permetta agli stessi di coesistere e di irradiare nelle aree già in precedenza servite.

3 SEXIES. L'art.6, comma 2 del Decreto Legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n.422 è soppresso.

3 SEPTIES. All'art.1, comma 3 ter del Decreto Legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n.482, il periodo compreso tra le parole "sono altresì consentiti" e le parole obblighi di legge" viene soppresso."

Nota illustrativa

La proposta è finalizzata ad introdurre un meccanismo preciso per il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche tecniche degli impianti (il testo attuale del D.L. disciplina infatti esclusivamente le sperimentazioni, senza peraltro indicare l'iter da adottare al termine delle sperimentazioni stesse).

Viene inoltre prevista l'abrogazione dell'art.6, comma 2 della legge 422/93 e di una parte dell'art. 1, comma 3 ter della legge 482/92 in quanto norme incompatibili con il contenuto degli emendamenti.

PROPOSTA N.3

Al comma 4, dell'art.5 aggiungere il seguente periodo: "A tal fine il soggetto che ha operato il trasferimento comunicherà all'Ufficio Circostrizionale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni territorialmente competente l'attivazione dei nuovi impianti di collegamento entro 24 ore dall'attivazione degli stessi".

Nota illustrativa

La proposta e' finalizzata ad introdurre un meccanismo preciso per l'attivazione di detti impianti di collegamento.

PROPOSTA N.4

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma: "2.Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990 n.223 si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 19 ottobre 1992, n.407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n.482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione."

Nota illustrativa

La proposta peraltro già recepita dalla Camera dei Deputati in sede di esame del D.L.137/95, decaduto per mancata conversione, viene formulata in quanto per rendere applicabili le norme urbanistiche di cui all'art.4 della Legge 223/90 anche alle concessioni cosiddette provvisorie non e' sufficiente l'abrogazione

del comma 3, dell'articolo 3 della Legge 422/93 (che prevedeva che l'applicazione delle disposizioni del citato art.4 della legge 223/90 fosse sospesa durante le concessioni provvisorie).

PROPOSTA N.5

Nuovo articolo:

"Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità".

Nota illustrativa

La proposta è finalizzata a permettere anche alle emittenti locali la realizzazione in diretta di servizi esterni molto importanti per il miglioramento del prodotto editoriale.

PROPOSTA N.6

Nuovo articolo:

"1.All'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n.223 sostituire le parole "escluso il comma 10" con le seguenti:"esclusi i commi 9 bis e 10".

2.All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223 sostituire le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10 e di cui " con le parole "dei divieti di cui all'articolo 8, commi 9 bis e 10 di cui".

Nota illustrativa

La proposta e' finalizzata ad introdurre un procedimento sanzionatorio più immediato nei confronti delle emittenti televisive nazionali che dovessero violare il limite di affollamento per le trasmissioni di televendite di 1 ora e 12 minuti al giorno.

PROPOSTA N.7

Nuovo articolo:

"1.E' abrogato l'articolo 37, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255, limitatamente alla lettera a);

2.In ipotesi di variazione dell'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea da parte di soggetti già titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.223, è sufficiente darne comunicazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni".

3.Le domande di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea si intendono accolte qualora non vengano respinte dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione."

Nota illustrativa

La proposta è finalizzata a snellire le problematiche per ottenere le autorizzazioni per la trasmissione di programmi in contemporanea.

PROPOSTA N.8**Nuovo articolo:**

"1. Le imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale possono ottenere l'autorizzazione a diffondere i propri programmi anche attraverso più messe in onda, ubicate in luoghi diversi."

Nota illustrativa

La proposta è finalizzata a favorire ulteriormente gli accorpamenti tra concessionari, nonché a favorire la realizzazione di programmi (soprattutto informativi e di attualità) di maggiore qualità.

PROPOSTA N.9**Nuovo articolo:**

"Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7, e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 e dell'articolo 7 del Decreto Legge 27 agosto 1993, n.323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre".

Nota illustrativa

L'articolo si rende opportuno per risolvere il problema della quotidianità dell'informazione delle emittenti radiotelevisive, attuando lo stesso regime previsto per la carta stampata.

PROPOSTA N.10**Nuovo articolo:**

Le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza. Di conseguenza le stesse concessionarie possono effettuare trasmissioni televisive di tipo televideo (telex) nonché emissioni di tipo videotel (videotex).

Nota illustrativa

Il servizio di televideo, ampiamente utilizzato dalla concessionaria pubblica non è contemplato per i privati in nessuna disposizione della legislazione in materia radiotelevisiva.

PROPOSTA N.11

Per le utenze previste al secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416 e per quelle relative ai telefoni cellulari, la fornitura di energia elettrica per gli impianti di diffusione, di trasmissione, di ripetizione, di collegamento e di supporto comunque all'attività svolta dall'emittente,

l'ammissione alle riduzioni tariffarie con la conseguente compensazione sarà effettuata dal Dipartimento per l'Informazione e la Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di elenchi riepilogativi, inviati dai gestori, contenenti, a conferma di quanto indicato nella domanda di provvidenze presentata dall'emittente radiofonica o televisiva, l'indicazione della intestazione dei contratti, il numero delle utenze e la localizzazione delle stesse, con la dimostrazione, nel caso di intestazione di contratti a soggetti diversi dall'emittente, degli oneri di spesa effettivamente a carico dell'emittente. La documentazione di spesa dovrà consistere in bollette o fatture intestate all'emittente richiedente dalle quali risulti l'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA.

Nota illustrativa

Con tale articolo si intendono risolvere alcune problematiche relative al rilascio delle provvidenze.

L' AER e la ITELCO S.P.A. organizzano a Roma per

**MARTEDI' 17 DICEMBRE 1996, ALLE ORE 10
PRESSO L' HOTEL BERNINI - BRISTOL
PIAZZA BARBERINI N.23, ROMA**

il Convegno Nazionale "La Tecnologia DAB e DVB nella riforma del sistema radiotelevisivo".

Nel corso del Convegno i responsabili della Itelco illustreranno gli aspetti tecnici della nuova tecnologia per le trasmissioni digitali in DAB (per il settore radio) e DVB (per il settore TV). Indi il Presidente ed il Segretario dell'AER illustreranno una serie di proposte normative per lo sviluppo del DAB e del DVB.

Sono stati invitati ad intervenire rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, Parlamentari ed esponenti politici.

Hanno già confermato la propria partecipazione : l'On.le Vita (Sottosegretario di Stato al Ministero P.T.); l'On.le Giulietti (Responsabile della comunicazione del Gruppo Parlamentare della Sinistra Democratica); il Sen. Folloni (CDU); il Sen. Bosi (CCD); il Dott. Bellucci (responsabile informazione di Rifondazione Comunista); la Dott.ssa Lisi (responsabile emittenza locale del PDS).

Interverrà inoltre il Dott. Bardelli, presidente del Corallo, l'associazione delle radio televisioni cattoliche.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma definitivo del Convegno.